

Gruppo Consiliare Empoli a cinque stelle

Num. Protocollo 0065998  
Data Protocollo 14/12/2011  
Data Ricevimento 14/12/2011Categoria 02  
Classe 03*INTERROGAZIONI SULL'*

Oggetto: Ordinanza sindacale 124/2010 e sentenza Corte Costituzionale 115/2011

Richiamata l'ordinanza sindacale 124/2010 del 2 febbraio 2010 avente ad oggetto "La prevenzione ed il contrasto del fenomeno della prostituzione su strada" ordinanza con scadenza 31 ottobre 2010 che prevedeva sanzioni di 500 euro sia per le prostitute che per i clienti colti in flagrante contrattazione;

Premesso che il fenomeno della prostituzione in qualunque forma esercitata, non solo "su strada" ossia di basso livello sociale, rappresenta il retaggio di una cultura maschilista e patriarcale, lesiva dei diritti e della personalità delle donne che richiede tutt'altri interventi per essere affrontato;

Considerato che tale ordinanza suscitò, accanto a facili consensi per il suo carattere sostanzialmente demagogico e semplificatorio di un problema complesso, anche la sorpresa e lo sconcerto di molti per l'evidente incostituzionalità della norma illiberale su cui si fondava, ossia il D.L. 92/08 (cd decreto sicurezza) fortemente voluto dal Ministro leghista Maroni, nonché per la sua inutilità.

Ritenuto che tale ordinanza abbia segnato un arretramento culturale della A.C. di Empoli Vista la sentenza della Corte Costituzionale 115 del 7 aprile 2011 che finalmente sancisce l'ovvia incostituzionalità della norma voluta dal Ministro Maroni e che estende il potere di ordinanza dei sindaci e conseguentemente l'illegittimità di tutte le numerose ordinanze in giro per l'Italia scopiazzate come la 124/2010.

Ricordato che la questione di costituzionalità era stata sottoposta alla Corte Costituzionale dalla Associazione Razzismo Stop

Richiamato in particolare il contenuto della esemplare sentenza laddove sostiene che «la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge», così come previsto dall'art. 23 della Carta. Pertanto - sottolinea la sentenza - «nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti», il "pacchetto sicurezza" «viola la riserva di legge relativa» perché «non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi - aggiunge la Corte - sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge».

CHIEDE:

- 1) Se il Sindaco abbia letto integralmente la sentenza citata, che a nostro avviso rappresenta una importante lezione di diritto costituzionale e di democrazia e se abbia conseguentemente rivisto la propria posizione;
- 2) Se in base a quella ordinanza sono state comminate ed effettivamente riscosse sanzioni da presunte prostitute e presunti clienti e quanti procedimenti sanzionatori sono stati avviati.
- 3) In caso affermativo se sono state restituite le somme a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata e comunque se sono stati archiviati i procedimenti sanzionatori ampiamente pubblicizzati dalla stampa.
- 4) Se abbia nell'ultimo anno elaborato strategie legittime ed efficaci di contrasto alla prostituzione e soprattutto allo sfruttamento delle prostitute indipendentemente dalla condizione di "prostitute su strada" (come maldestramente recita l'ordinanza) o escort di lusso.

